



843-2020  
Minnina

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

TIA

|                     |                |                         |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| VITO DI NICOLA      | - Presidente - | Sent. n. sez. 1742/2019 |
| ANGELO MATTEO SOCCI |                | CC - 15/11/2019         |
| ALDO ACETO          |                | R.G.N. 29741/2019       |
| ALESSIO SCARCELLA   | - Relatore -   |                         |
| FABIO ZUNICA        |                |                         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

bs

## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Con sentenza 11.12.2018, la Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'<sup>(omissis)</sup> avverso la sentenza del tribunale di Enna 16.03.2016. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che l'allora appellante era stato condannato, in esito al rito abbreviato richiesto, alla pena di 4 mesi di reclusione ed € 100,00 di multa, per il reato di violazione aggravata di sigilli, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

**2.** Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 581, 591, co. 2, c.p.p.

In sintesi, deduce il ricorrente l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto nell'impugnazione sarebbero state indicate le ragioni per le quali era stato proposto appello, attraverso quattro specifici e distinti motivi, riguardanti l'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'erronea valutazione e comparazione delle circostanze nonché l'entità della pena inflitta. Ciò sarebbe agevolmente rilevabile dalla stessa lettura dei motivi, emergendo la specifica correlazione con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza. Peraltro, conclude il ricorrente, il giudice di appello nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, avrebbe espresso di fatto un giudizio di manifesta infondatezza dell'appello, che non può consistere in una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

**3.** Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Luigi Orsi, con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 18.10.2019, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In sintesi, osserva il PG, dopo aver descritto i fatti per cui è intervenuta condanna, che nell'atto di appello era stata chiesta l'assoluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato essendo il fatto riconducibile all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, CdS, in subordine instando per l'assoluzione con formula dubitativa con la medesima formula terminativa o per non aver commesso il fatto. L'appellante, peraltro, si era doluto, in subordine, per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata nonché, in ulteriore

subordine, per l'eccessività della pena. I giudici di appello hanno dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca delle ragioni, in quanto, con riferimento al primo motivo, l'appellante si sarebbe limitato a sostenere la mancanza del sigillo apposto sul ciclomotore e la mancanza di prova sul momento di rimozione del sigillo e sull'autore della violazione. Quanto al secondo motivo, per aver lamentato genericamente l'appellante l'applicazione della pena ex art. 99 c.p. e, infine, quanto al terzo ed al quarto motivo, per aver dedotto generiche censure in ordine all'entità della pena inflitta. Tanto premesso, il PG ha condiviso il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione della Corte territoriale, richiamando giurisprudenza di questa Corte a sostegno.

4. In data 7.10.2019, infine, la difesa ha depositato presso la cancelleria di questa Corte atto contenente nuovi motivi, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 568, 581, 591, co. 2, c.p.p.

In sintesi, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'appello, avrebbe fatto applicazione della nuova disciplina entrata in vigore successivamente alla sia alla sentenza di primo grado che alla proposizione dell'atto di appello. L'impugnazione, pertanto, non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile facendo applicazione della legge n. 103 del 2017, in quanto alla data di presentazione dell'atto di appello non era ancora entrata in vigore.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

5. Il ricorso è fondato.

6. L'atto di appello è stato dichiarato inammissibile in quanto, secondo i giudici territoriali, l'appello era inammissibile per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca delle ragioni, atteso che, con riferimento al primo motivo, l'appellante si sarebbe limitato a sostenere la mancanza del sigillo apposto sul ciclomotore e la mancanza di prova sul momento di rimozione del sigillo e sull'autore della violazione; quanto al secondo motivo, per aver lamentato genericamente l'appellante l'applicazione della pena ex art. 99 c.p. (laddove tale aggravante non aveva formato oggetto di contestazione) e, infine, quanto al terzo ed al quarto motivo, per aver dedotto generiche censure in ordine all'entità della pena inflitta anche con riferimento al giudizio di comparazione. I giudici di appello, ritenuta *ratione temporis* applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, hanno peraltro rilevato che la riforma era stata sostanzialmente anticipata dal *decisum* delle Sezioni Unite n. 8825/2017, che ne aveva solcato il percorso innovativo, risolvendo



il contrasto sul requisito della specificità estrinseca dell'appello. Concludeva, pertanto, la Corte d'appello per l'inammissibilità in base al rilievo che la specificità dei motivi è divenuta elemento essenziale per un atto di appello che non può limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il primo giudice si è già espresso, ovvero ad una mera ricostruzione dei fatti in oggetto, senza l'indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione.

**7.** Deve, anzitutto, rilevarsi l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte d'appello nel ritenere applicabile retroattivamente la riforma delle impugnazioni introdotta con la legge n. 103 del 2017.

Ed invero, è pacifico che la sentenza di primo grado venne emessa in data 16.03.2016 e che l'atto di appello venne proposto dalla difesa dell'imputato in data 30.03.2016, dunque in data antecedente alla riforma "Orlando", entrata in vigore in data. Trova quindi applicazione il principio, già affermato a questa Corte per le modifiche processuale attinenti ai poteri di impugnazione del PM, secondo cui ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - inserito dall'art. 1, comma 69 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale il pubblico ministero, nel caso di c.d. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. - deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 4398 del 02/10/2017 - dep. 30/01/2018, Ercoli e altri, Rv. 272440).

**8.** Trattasi di principio condivisibile che trova applicazione, attesa l'identità di *ratio*, anche per quella parte della novella del 2017 (art. 1, comma 55, L. 23 giugno 2017, n. 103) che ha interessato la modifica della disciplina delle impugnazioni, e segnatamente, i presupposti per la declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., richiedendosi "a pena di inammissibilità" l'enunciazione specifica «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

**8.1.** Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:

«Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. - inserito dall'art. 1, comma 55 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale "l'impugna-

*zione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità....d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" - deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell'atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa dell'appellante alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore».*

**9.** Tanto premesso, al fine di fornire soluzione al ricorso proposto, occorre dunque muovere dall'arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite con cui questa Corte, nel risolvere un contrasto venutosi a determinare nelle decisioni della sezioni semplici, ha affermato il principio per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Fondamentale è, al fine di chiarire l'ambito del potere cognitivo del giudice d'appello nella valutazione preliminare di ammissibilità dell'impugnazione, la precisazione per cui i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Per le Sezioni Unite, dunque, solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisorii di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello. A ciò va aggiunto l'ulteriore rilievo per cui se, nel giudizio d'appello, sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.

**10.** Così descritto il quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato.

**10.1.** Ed invero, l'impugnazione proposta (articolata su quattro motivi, con cui era stata richiesta, in tesi, l'assoluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato essendo il fatto riconducibile all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, CdS, in subordine instando per l'assoluzione con formula dubitativa con la medesima formula terminativa o per non aver commesso il fatto; l'appellante, peraltro, si era doluto, in subordine, per l'insussistenza dell'aggravante della recidiva; in ulteriore subordine per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate nonché per l'eccessività della pena), è stata risolta dalla Corte territoriale senza tenere adeguatamente conto di quanto esposto nell'atto di impugnazione, in cui l'allora appellante aveva sostenuto, in particolare, la tesi della necessità di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo ravvisabile la diversa ipotesi di cui all'art. 213 CdS.

Se, invero, può ritenersi che, nel resto, l'atto di appello potesse ritenersi generico (nella parte in cui aveva sostenuto la mancanza del sigillo apposto sul ciclomotore e la mancanza di prova sul momento di rimozione del sigillo e sull'autore della violazione; ancora, nella parte in cui si era lamentato genericamente dell'insussistenza dell'aggravante ex art. 99 c.p., laddove tale aggravante non aveva formato oggetto di contestazione; infine, nella parte in cui aveva dedotto generiche censure in ordine all'entità della pena inflitta anche con riferimento al giudizio di comparazione), diversamente è a dirsi quanto al motivo di impugnazione sulla diversa qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi dell'art. 213, co. 4, CdS, su cui la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi, non potendo dichiarare inammissibile l'appello soprattutto in considerazione del fatto che il primo giudice non si era occupato della questione giuridica, limitandosi a ritenere sussistente l'art. 349, c.p., senza affrontare il tema giuridico evocato invece nell'atto di appello dalla difesa dell'<sup>(omissis)</sup>.

Non è quindi condivisibile l'assunto della Corte d'appello che, pur ritenendo articolato il ricorso nella sua formulazione, lo ha qualificato come inammissibile, per non aver indicato le specifiche ragioni per le quali non poteva ritenersi condivisibile la decisione del primo giudice per la quale la condotta del reo era stata ritenuta integrante il reato ascrittogli. Ragioni, invece, con riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto avrebbero imposto alla Corte territoriale di valutare la questione, non legittimando la declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione.

**11.** Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio.




**P.Q.M.**

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 novembre 2019

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Vito Di Nicola

